

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

CATANIA 4, 5 E 6 OTTOBRE 2018

**MOZIONE DI RICHIESTA DI RIPRISTINO DEL PERIODO FERIALE DI
QUARANTACINQUE GIORNI**

Il sottoscritto avv. Letterio Oteri, delegato del Foro di Napoli Nord, chiede l'abrogazione dell'art. 16 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132, convertito con modificazioni nella legge n.162 del 10 novembre 2014 che, nel modificare l'art.1 della legge 742 del 1969 ha **ridotto il periodo feriale da quarantacinque giorni (dal 01 agosto al 15 settembre) a trenta giorni (dal 1 al 30 agosto).**

RILEVATO CHE

- la normativa citata, emanata nel dichiarato obiettivo di ridurre la durata dei processi e, più in generale, di dimezzare l'arretrato dei processi civili, sia pur a distanza di pochi anni dalla sua entrata in vigore, non ha affatto colto nel segno, risolvendosi in una riforma di mera facciata, illudendo gli utenti del servizio giustizia ovvero l'intera comunità che la riduzione della sospensione feriale, avrebbe migliorato la produttività del sistema;

- per converso, la produttività del sistema giustizia non ha niente a che vedere con le ferie dei magistrati e degli avvocati, perché i primi hanno standard di produzione fissati da normative secondarie rimaste invariate mentre gli avvocati, quali liberi professionisti (è bene ricordarlo !!!) porteranno avanti le medesime cause sia con la sospensione dei termini al 15 settembre ovvero al 30 agosto;

- è, pertanto, fuorviante collegare la riduzione del periodo feriale alla finalità, dichiarata dalla richiamata normativa, di un recupero di efficienza del sistema giustizia, dal momento che la sospensione feriale dei termini non comporta una riduzione della

tutela giurisdizionale riconosciuta ai cittadini, essendo prevista, in tale periodo, la trattazione di numerosi procedimenti in materia civile, penale e di lavoro

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'istituto della sospensione dei termini nel periodo feriale è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con uno scopo garantista, in applicazione del più generale diritto alla difesa e, pertanto, ritenuto costituzionalmente necessario alla luce degli artt. 3 e 24 Cost. (Corte Cost.n° 380 del 1992, n° 255 del 1987 e numerose altre);

- che, per effetto di tale sospensione, il termine per il compimento dell'attività processuale "cessa di correre" per tutto il tempo della sospensione e riprende alla fine della stessa;

- che, in tal modo, sia all'utente che al suo difensore (avvocato), veniva garantito un effettiva e adeguata pausa feriale, avendo la certezza che, al rientro al lavoro, in caso di necessità, il primo (utente) aveva tempo sufficiente per ricorrere all'assistenza del legale ed il secondo a preparare un'adeguata difesa;

- che la sospensione feriale garantiva inoltre all'avvocato la possibilità di godere di un periodo di ferie pari a quello di tutti gli altri lavoratori (dipendenti) e che la sua riduzione impone la necessità di riprendere a lavorare sin dalla metà del mese di agosto, per rispettare le scadenze dei termini processuali per la redazione di atti;

- che, in realtà, la riduzione del periodo di sospensione feriale alcun beneficio effettivo sull'arretrato del contenzioso può portare, mentre per converso ha aggiunto un ulteriore elemento di stress nell'attività professionale che, diversamente da tante altre, è cadenzata da termini, preclusioni e decadenze;

- che, in definitiva, l'attuale normativa ha pretestuosamente ed inadeguatamente accostato la riduzione del periodo feriale (da 45 a 30 giorni) con la riduzione delle

ferie dei magistrati, avvocati e procuratore dello Stato (da 45 a 30 giorni);

RITENUTO pertanto che

- alcun vantaggio si è avuto e si avrà sulla durata media dei processi civili in Italia (che durano diversi anni e l'incidenza dei primi quindici giorni di settembre è veramente un dato trascurabile);

- tale riduzione è assolutamente discriminatoria rispetto a tutte le altre categorie di lavoratori (compresa quella dei magistrati degli avvocati e procuratori dello stato) i quali possono tranquillamente godere delle ferie senza dover anticipare il rientro per l'ansia di trovarsi ad affrontare una scadenza imminente;

- peraltro, non è dato capire quale interesse abbia al riguardo lo Stato, dal momento che gli avvocati sono liberi professionisti, non retribuiti dall'ordinamento statale ma che, anzi, allo stesso versano le imposte risultando tra le più vessate categorie professionali in tema di obblighi fiscali;

- conclusivamente la sospensione feriale non ha nulla a che vedere con le "ferie" degli avvocati. Gli avvocati non vanno in ferie, i Tribunali non chiudono. Le ferie sono un privilegio dei lavoratori dipendenti, non dei liberi professionisti. Agli avvocati era semplicemente garantito un periodo di tranquillità per la sospensione feriale, che consentiva loro un adeguato riposo ed un sufficiente periodo per coltivare anche i meri affetti personali senza preoccuparsi delle scadenze, in un'ottica di equo contemperamento tra la tutela dei diritti ed il diritto degli avvocati al riposo annuale.

CHIEDE

A tutti gli avvocati riuniti al Congresso Nazionale Forense di Catania, di impegnare il Consiglio Nazionale Forense, unitamente all'Organismo politico dell'Avvocatura, affinché promuovano presso il Governo ed il Parlamento l'abrogazione della norma di cui all'art.16 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132, così come convertito con

modificazioni dalla legge n.162 del 10 novembre 2014 ed il ripristino del periodo di
sospensione feriale come previsto dal previgente art. 1 della legge 742 del 7 ottobre
1969 per la durata di quaratacinque giorni.

Napoli 29.08.2019

Il delegato proponente

avv. Letterio Oteri